



## **FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

N. 118/CSA/2020/2021 REGISTRO RECLAMI

N. RG 112/CSA/2020/2021 REGISTRO DECISIONI

### **LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE**

#### **III SEZIONE**

composta dai Sigg.ri:

Italo Pappa	Presidente
Daniela Morgante	Componente relatore
Andrea Lepore	Componente
Antonio Cafiero	Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

#### **DECISIONE**

sul reclamo numero RG 118/CSA/2020/2021, proposto dalla società U.S.D. Città di Fasano, rappresentata e difesa dal Presidente p.t., per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND Serie H, di cui al Com. Uff. n. 112 del 25.02.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 04.03.2021 il Cons. Daniela Morgante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## RITENUTO IN FATTO

Con atti del 25-26.02.2021 la Società U.S.D. Città di Fasano proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (C.U. n. 112 del 25.02.2021) con la quale, a seguito della gara del Campionato di Serie D Girone H Sorrento 1945 / U.S.D. Città di Fasano disputatasi in data 24.02.2021, era stata inflitta la sanzione della squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Dorval Emile Mehdi *“Per aver calpestato la schiena di un calciatore avversario che si trovava a terra.”*

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la società U.S.D. Città di Fasano faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo. Questi sono incentrati, in sintesi, sulla eccessività della sanzione in considerazione della asserita involontarietà e non violenza del contatto fisico, asseritamente dovuto alla perdita di equilibrio del giocatore a seguito di un contrasto di gioco nell'ambito dell'agonismo sportivo, e della assenza di ulteriori procedimenti disciplinari e di conseguenze per l'altro calciatore che si è rialzato e ha potuto proseguire il gioco.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, sentito l'Arbitro, ritiene che il reclamo sia infondato e non meriti accoglimento.

Risulta, infatti, provato dal referto di gara, pienamente confermato dall'Arbitro audito dal Collegio, che il giocatore, dopo aver fatto fallo a un avversario facendolo cadere a terra, lo abbia calpestato alla schiena. Tale condotta, come confermato dall'Arbitro audito, non è ad esso apparsa né inevitabile né dovuta alla dinamica di gioco, essendo essa postuma rispetto al contatto tra i due ed essendo avvenuta quando l'avversario era già a terra, con piena conferma da parte dell'Arbitro audito di quanto da egli refertato. Non vi è dubbio quindi che si tratti di una condotta violenta e in sé potenzialmente lesiva, in vero anche gravemente, considerata la notoria delicatezza della schiena e delle possibili conseguenze anche gravemente invalidanti dei relativi urti: e ciò a prescindere dal fatto che, fortunatamente, nel caso specifico il calciatore

calpestato non ha subito conseguenze dannose, elemento che, come noto, non è necessario per la qualificazione di una condotta siffatta come violenta.

Pertanto, ritiene la Corte che il reclamo non meriti accoglimento.

P.Q.M.

Sentito l'arbitro, respinge.

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

L'ESTENSORE  
f.to Daniela Morgante

IL PRESIDENTE  
f.to Italo Pappa

Depositato l'11 marzo 2021

IL SEGRETARIO  
f.to Fabio Pesce